

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014  
120ª Seduta

Presidenza del Presidente  
PALMA

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE REFERENTE

**(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati**

**(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati**

**(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati**

**- e petizione n. 53 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra brevemente i quattro nuovi emendamenti a propria firma 2.1000, 2.1001, 2.1002 e 5.0.1000, pubblicati in allegato. Tuttavia ritiene opportuno proporre che le nuove proposte emendative siano esaminate in una prossima seduta alla luce di quanto è accaduto nel corso dell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea della Camera dei deputati. Infatti, presso l'altro ramo del Parlamento, è stato approvato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea per l'anno 2013, un emendamento che prevede rilevanti modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e che a prima vista sembra introdurre una forma di responsabilità civile diretta dei magistrati. Pertanto, ritiene necessario prendere piena contezza del testo approvato dalla Camera dei deputati al fine di predisporre una eventuale riformulazione dei propri emendamenti e effettuare un coordinamento generale tra i testi.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) manifesta la propria contrarietà sull'impostazione alla base dell'emendamento testè richiamato, sia per ragioni sostanziali che per rilievi di ordine procedurale. Dal primo punto di vista richiama la posizione del suo Gruppo il quale da sempre sostiene che l'introduzione di forze di responsabilità civile diretta dei magistrati comporti il rischio della lesione dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura. Per quanto riguarda poi le modalità di approvazione dell'emendamento in questione, ritiene discutibile che, una volta ancora, lo stesso abbia trovato spazio nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea.

Il senatore **CASSON** (*PD*) si sofferma sulla necessità di coordinamento della norma approvata dall'altro ramo del Parlamento con la portata delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame e i relativi emendamenti; questi sono ormai in fase di esame avanzato. Peraltro, chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alle quattro nuove proposte avanzate dal relatore.

Il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) concorda con le perplessità espresse dal senatore Lumia, manifestando il proprio disappunto per l'approvazione del citato emendamento da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) rileva l'opportunità di rivedere in ogni caso la disciplina della responsabilità dei magistrati, anche alla luce di recenti fatti di cronaca che dovrebbero indurre a un'attenta riflessione sulla portata delle conseguenze degli errori giudiziari in campo sanitario.

Il presidente **PALMA** comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore è fissato per domani alle ore 18. Replicando ad alcune osservazioni critiche sull'approvazione dell'emendamento in materia di responsabilità civile dei magistrati presso l'altro ramo del Parlamento, rileva che esso era riferito al disegno di legge per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riferimento, quindi, alla disciplina volta a far fronte alle procedure di infrazione. In ogni caso, quando tale disegno di legge sarà trasmesso al Senato, la Commissione potrà far ricorso a tutti gli istituti previsti dal Regolamento per garantire che questa Assemblea possa approvare una disciplina coerente sul piano sistematico. Nelle more, auspica che la Commissione bilancio esprima entro breve tempo il parere sulle nuove proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1070 e connessi, affinché possa portarsene a compimento l'esame, già fruttuosamente avanzato.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) domanda al rappresentante del Governo di fornire dati aggiornati e analitici sull'ammontare dei costi sostenuti dallo Stato a titolo di risarcimento del danno ingiusto derivante da provvedimenti giudiziari.

Il vice ministro **COSTA**, pur rilevando che il Governo ha già trasmesso i rilievi e i dati cui sembra riferirsi il senatore Falanga, manifesta la propria disponibilità ad accedere a questa ulteriore richiesta.

In seguito ad un richiamo all'ordine rivolto da parte del presidente **PALMA** al senatore Falanga, questi, in seguito ad un vivace scambio di vedute con la Presidenza, abbandona i lavori della Commissione in segno di protesta.

Il presidente **PALMA** stigmatizza i toni delle lamentele rivolte nei suoi riguardi dal senatore Falanga e ribadisce che tra le proprie funzioni vi è anche quella di garantire un ordinato andamento dei lavori, specialmente quando le materie oggetto di trattazione da parte delle Commissioni presentano particolari profili di complessità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

### 2.1000

#### BUEMI

*Al comma 1 premettere il seguente*

«01. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, al comma 1 le parole "che derivino da privazione della libertà personale" sono soppresse. »

### 2.1001

#### BUEMI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2.Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità:

- a) l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a) ed e);
- b) l'attività di valutazione del fatto e delle prove, salvo quanto previsto dal comma 3 lettere b) e c).". »

### 2.1002

#### BUEMI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

- a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, o di una sua circostanza rilevante, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, o di una sua circostanza rilevante, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;
- e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.".»

Art. 5

### 5.0.1000

#### BUEMI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)*

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La misura della rivalsa non può superare la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per il fatto di cui all'articolo 2 commesso con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.".».